



**Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro**  
*Servizio Mercato del Lavoro, Ricerca e Sviluppo Economico*

## **DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 12 del 04/09/2017**

**Oggetto:** Revoca della Disposizione Dirigenziale n. 24 del 24/03/2016 - DISP/2016/0001006 del 24/03/2016 - di concessione alla ditta **PATAN'E' 1 SRLS**, con sede legale e unità locale in Napoli Via Santa Maria La Nova n. 46, codice fiscale e Partita IVA **08184771213**, del contributo di euro **60.000,00** concesso ai sensi dell'art. 14 della L. n. 266 del 7 agosto 1997 e del Decreto del Ministro delle Attività Produttive n 267 del 14 settembre 2004.

**Premesso che:**

con determinazione dirigenziale n. 2 del 20/01/2014, registrata all'I.G. al n.24 del 29/01/2014, è stato approvato il *Bando di concessione contributi a favore delle piccole imprese e delle microimprese per "interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano – Rimodulazione programma 2011 – annualità 2013"* ai sensi dell'art. 14 della L. n. 266 del 7 agosto 1997 e del Decreto del Ministro delle Attività Produttive n. 267 del 14 settembre 2004 ed i relativi allegati e che con la medesima determinazione dirigenziale si è provveduto all'imputazione della spesa complessiva di € 5.600.000,00 ed al riparto della dotazione finanziaria su ciascuna delle linee d'intervento previste con la deliberazione di G.C. n. 571 del 02/08/2013, che ha approvato il Programma di interventi imprenditoriali nelle aree di degrado urbano 2011 - annualità 2013

con Disposizione dirigenziale n. 21 del 04/03/2014, modificata con Disposizioni dirigenziali n. 40 del 07/05/2014, n. 50 del 09/06/2014, n. 90 del 14/10/2014 e n. 99 del 12/11/2014, è stata nominata la Commissione – prevista dall'art. 10 comma 3 del Bando "*Selezione delle domande di agevolazione*" – per la valutazione delle domande di partecipazione al bando di che trattasi;

a completamento dei lavori della Commissione, con determinazione dirigenziale n. 21 del 05/08/2015, registrata all'I.G. al n. 1390 del 17/08/2015 sono state approvate, secondo i criteri stabiliti dall'art. 10 lett. f) e lett. g) del Bando, le graduatorie delle istanze pervenute nell'ambito del Bando di concessione delle agevolazioni a favore delle piccole e medie imprese per "*interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano – rimodulazione programma 2011 ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266.*"

**Considerato che:**

il progetto di investimento proposto dalla ditta **PATAN'E' 1 SRLS** per un importo pari ad **€ 93.334,00** si è utilmente collocato nella graduatoria per la linea di *Intervento 3 - Sostegno al sistema delle piccole e micro imprese nei settori del commercio, dell'artigianato e del turismo nei Borghi* con il punteggio di 56 – id pratica 22;

in data 22/03/2016 il legale rappresentante della ditta in indirizzo ha sottoscritto l'Atto di Adesione e Obbligo relativo alla concessione dell'agevolazione di cui all'oggetto acquisito al nostro protocollo PG/2016/251013 del 22/03/2016, impegnandosi ad accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nel Bando e nei documenti in esso richiamati, con particolare riferimento all'art. 14 del Bando stesso;

con Disposizione dirigenziale n. 24 del 24/03/2016 repertoriata in data 31/03/2016, DISP/2016/0001006, è stato concesso alla predetta ditta il contributo di **€ 60.000,00** per la realizzazione dell'investimento di cui all'Atto di Adesione ed Obbligo sopra citato di cui:

- € 30.000,00 a fondo perduto;
- € 30.000,00 finanziamento agevolato da restituire;

con atto di liquidazione n. 43 del 24/11/2016 - e conseguente mandato di pagamento n. 17844 del 29/11/2016 - è stata erogata a codesta ditta la somma di € **15.018,00** corrispondente allo Stato Avanzamento Lavori, attestante l'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dell'investimento realizzato al 120° giorno dalla sottoscrizione dell'Atto di Adesione ed Obbligo come previsto dall'art. 13 comma 4 del Bando;

in data 24/04/2017 con prot. n. PG/2017/318500, l'impresa ha consegnato a mano domanda di erogazione del contributo a titolo di SALDO, attestando l'ultimazione dell'investimento realizzato entro i 12 mesi successivi alla sottoscrizione dell'Atto di Adesione ed Obbligo, in ottemperanza all'art. 13 comma 4 del bando in oggetto. Con le successive note PG/2017/378188 del 16/05/2017 e PG/2017/450536 del 08/06/2017 sono stati forniti i chiarimenti e/o integrazioni richiesti dal Servizio Mercato del lavoro rispettivamente con le note prot PG/2017/347053 del 05/05/2017 e PG/2017/415912 del 29/05/2017;

**considerato, inoltre, che**

in ottemperanza all'art. 14 del Bando (Ispezioni, controlli e revoche dei contributi) che prevede al comma 1: *“...il comune di Napoli effettua a suo insindacabile giudizio tutte le verifiche documentali/d'ufficio nonché le visite ispettive in loco necessarie al fine di accertare il rispetto del presente Bando e della legge applicabile in materia, dalla data di presentazione della domanda fino ai tre anni successivi alla data di ultimazione degli investimenti e comunque sino al completamento del piano di rimborso della quota di rimborso soggetta a restituzione...”*, si comunicava con la nota PG/2017/472390 del 15/06/2017 la data del 22/06/2017 per effettuare una verifica ispettiva in loco per l'unità locale sita in Via Santa Maria La Nova n. 46 – Napoli – id pratica 22;

in data 21/06/2017 l'impresa richiedeva a mezzo pec - ns prot. PG/2017/491836 del 21/06/2017 - di rinviare la prevista visita ispettiva a causa di *“...improrogabili impegni all'estero del legale rappresentante dell'impresa...”*;

con la nota prot PG/2017/492546 del 21/06/2017 tale rinvio veniva accordato dall'ufficio e, contestualmente, veniva stabilita la nuova data del 28/06/2017 per la visita ispettiva che, si specificava, sarebbe dovuta avvenire *“...senza possibilità di ulteriori proroghe...”*;

in data 28 giugno, all'atto del sopralluogo delle ore 10.00 presso la sede legale dell'impresa di Via Santa Maria la Nova 46, il personale incaricato trovava il locale chiuso. Contattato telefonicamente il referente di progetto, si apprendeva che nella serata del giorno precedente era stata inviata all'indirizzo pec del Servizio una richiesta, da parte del legale rappresentante dell'impresa, di differimento della verifica ispettiva al mese di settembre 2017. Pertanto, non potendo effettuare la visita ispettiva per l'impossibilità di accedere al locale, alle ore 11.30 il personale incaricato faceva ritorno presso gli uffici comunali per redigere il verbale di sopralluogo n. 8 del 28/06/2017;

successivamente, con nota prot. PG/2017/547084 del 10/07/2017 il Servizio comunicava un'ulteriore data per effettuare la visita ispettiva fissandola per il giorno 18/07/2017 alle ore 10.00, escludendo nuovamente la possibilità di ulteriori proroghe;

in data 17/07/2017 con nota acquisita al prot. PG/2017/568796 l'impresa richiedeva che la visita ispettiva, prevista per le ore 10.00 del giorno successivo, potesse essere posticipata alle ore 16.00 dello stesso giorno; in risposta, questo Servizio, con nota prot. PG/2017/568868 del 17/07/2017, confermava l'appuntamento previsto per le ore 10.00 negando la richiesta di differimento dell'orario in quanto la stessa non era suffragata da motivazioni comprensibili;

il giorno 18/07/2017 alle ore 10.00, il personale del Servizio Mercato del Lavoro, Ricerca e Sviluppo Economico giunto in via Santa Maria la Nova 46 - sede legale dell'impresa nonché sede oggetto della verifica - ancora una volta non aveva la possibilità di accedere al locale in quanto non era presente il legale rappresentante dell'impresa né persona fornita di apposita delega da parte di quest'ultimo. Dopo aver atteso invano fino alle ore 11.00, il personale incaricato faceva ritorno presso gli uffici e redigeva verbale n. 12 del 18/07/2017;

con nota prot. PG/2017/580199 del 20/07/2017, inviata a mezzo pec in pari data, è stato notificato alla ditta **PATAN'E' 1 SRLS** l'avvio del procedimento di revoca del contributo di cui all'art. 7 della legge 241/90 e ss.mm.ii per l'unità locale sita in Via Santa Maria La Nova n. 46 – Napoli – id pratica 22 “...*per avere reso impossibile per più volte procedere alle verifiche ispettive in loco di cui all'art. 14 comma 1 del Bando, integrando così anche la violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell'atto di adesione ed obbligo...*”, intimando, ai sensi dell'art.10 della L. 241/90 e ss.mm.ii, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, la ditta a presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da opportuna ed esaustiva motivazione;

la predetta nota è rimasta priva di riscontro da parte dell'impresa beneficiaria.

#### **Ritenuto:**

per quanto sopra esposto e ai sensi del combinato disposto dell'Atto di adesione ed obbligo e dell'art. 14 comma 2 lett. g. del bando, di dover procedere alla revoca del contributo di € **60.000,00** concesso alla ditta **PATAN'E' 1 SRLS** – per l'unità locale sita in Via Santa Maria La Nova n. 46 – Napoli – id pratica 22 con Disposizione Dirigenziale n. 24 del 24/03/2016 repertoriata in data 31/03/2016 DISP/2016/0001006;

**Letto** l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

#### **DISPONE**

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati,

- revocare il contributo concesso con Disposizione n. 24 del 24/03/2016 repertoriata in data 31/03/2016 DISP/2016/0001006 alla ditta **PATAN'E' 1 SRLS**, con sede

legale e unità locale in Napoli Via Santa Maria La Nova n. 46 - codice fiscale e Partita IVA **08184771213**, pari a € **60.000,00** e relativo alla domanda di partecipazione al *Bando di concessione contributi a favore delle piccole imprese e delle microimprese per “interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano – Rimodulazione programma 2011 – annualità 2013”* ai sensi dell’art. 14 della L. 266 del 7 agosto 1997 e del Decreto del Ministro delle Attività Produttive n. 267 del 14 settembre 2004 – **id pratica 22**, per avere reso impossibile per più volte procedere alle verifiche ispettive in loco di cui all’art. 14 comma 1 del Bando, integrando così anche la violazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione dell’atto di adesione ed obbligo;

- procedere al recupero della somma di € **15.018,00** - già corrisposta a SAL - **rivalutata e maggiorata degli interessi con le modalità previste dall’art. 14 comma 4 del bando**

Avverso il presente provvedimento è ammesso, a decorrere dalla ricezione della presente, ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il sottoscritto Dirigente attesta che il presente atto è stato redatto in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’attività amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 – dell’art. 13, comma 1, lett. b) e dell’art. 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni.

Dichiara, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, degli artt. 6 e 7 del D. P. R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, nel presente atto.

La presente disposizione dovrà essere pubblicata all’Albo Pretorio ai sensi dell’art.10 – comma 1 del D.L.vo 267/2000.

*Si allega, per formare parte integrante e sostanziale della presente disposizione, il seguente allegato per un totale di n. 3 pagine:*

- *nota prot. PG/2017/580199 del 20/07/2017 di avvio del procedimento di revoca del contributo ai sensi dell’art. 7 della legge 241/90*

*Sottoscritta digitalmente da*  
**IL DIRIGENTE**  
**Dott.ssa Maria Grazia Blasio**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell’art.22 del D.Lgs. 82/2005.